



Provincia di Ravenna

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2/4
Tel. (0544) 258111 Fax (0544) 33986
C.F. e P.Iva 00356680397

Prot.n. **40260** Resp. a nota n. del Allegati n. Ravenna, li **15.04.08**
Settore Attività Produttive e Politiche comunitarie Servizio Commercio, Turismo, Fiere

OGGETTO: L.R. 7/2003 "Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione delle L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)" - Organizzazione di viaggi in forma non professionale. - Comunicazione.

Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni
senza scopo di lucro della Provincia di
Ravenna
Enti e comitati

e, p.c.: Ai Comuni della Provincia
di Ravenna

LORO SEDI

Le Associazioni senza scopo di lucro svolgono una funzione sociale importante in Italia e sul nostro territorio, una funzione costituzionalmente tutelata e disciplinata dalla normativa vigente..

L'organizzazione di viaggi o gite, è attività certamente importante per consolidare i rapporti con gli associati.

Queste iniziative sociali richiedono però, come abbiamo avuto modo di sottolineare anche lo scorso anno, alcuni adempimenti importanti sia per la tutela degli associati che della stessa associazione.

Ferma restando tale considerazione, al fine di consentire una corretta applicazione delle normative vigenti nel comune interesse, si ritiene opportuno richiamare la Vostra attenzione, sulle previsioni di cui agli artt. 18 e 19 della L.R. 31 Marzo 2003, n. 7 "Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione delle L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)".

Questa legge disciplina l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni da parte di Associazioni senza scopo di lucro, Enti e Comitati, prevede le regole di seguito indicate ed prevede che, in caso di inottemperanza di tali regole, si applichi una sanzione **amministrativa** così come previsto all'art. 23 .

Art. 18 – "Associazioni senza scopo di lucro"

- 1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, regionale o provinciale sono autorizzate ad esercitare le attività di organizzazione di viaggi*

esclusivamente per i propri associati, che risultino iscritti da almeno tre mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. Tale previsione non si applica a membri di organi statutari delle associazioni, eletti entro il termine di cui sopra.

2. *Le associazioni sono tenute ad inviare, alla Provincia competente per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno il programma delle singole iniziative previste; sono tenute, altresì, a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni a detti programmi e comunque prima dell'inizio dell'attività.*
3. *Le associazioni senza scopo di lucro devono stipulare polizze assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione all'attività svolta, così come previsto dall'art. 20 del DLgs. N. 111 del 1995.*
4. *Nei programmi delle iniziative devono essere precisate le condizioni di annullamento del viaggio, la dicitura che trattasi di iniziativa riservata esclusivamente agli associati e gli estremi della garanzia assicurativa.*

Art. 19 "Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale"

1. *Gli enti, le associazioni e i comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali non rientranti nelle previsioni di cui all'art. 18, che promuovono, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, appartenenti o iscritti, l'effettuazione di viaggi, possono promuovere e pubblicizzare al loro interno, con divieto di qualsiasi forma di diffusione al pubblico, i viaggi stessi raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.*
2. *Tali viaggi devono avere una durata non superiore a cinque giorni salvo una durata superiore in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze particolari di cui deve essere data preventiva comunicazione alla Provincia, indicando la data di svolgimento, il numero preventivato di partecipanti, l'itinerario e i motivi del viaggio. In ogni caso non si possono effettuare gite, nell'anno solare, per un periodo complessivo superiore a cinquanta giorni.*
3. *Per tutte le iniziative di cui al comma 2, gli organismi organizzatori devono stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti agli iscritti dalla partecipazione all'attività svolta, così come previsto dall'articolo 20 del Dlgs n. 111 del 1995.*

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito contattare il Servizio Commercio Turismo e Fiere di questa Provincia, Sig.ra Mirna Sama (Tel. 0544/506032), nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 8,30 / 13,30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì 14,30 / 17,30.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
E POLITICHE COMUNITARIE

(Dr. Alberto Rebucca)

